

Comune di ORTUERI (Prov. NU)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.16 Data 09/09/2019	Parere sulla modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2019/2021.
---	---

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato,;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

"Art. 19 – Assunzioni di personale.

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."

Visto l'art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che introduce il comma 557-quater all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016;

Visto l'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014 , convertito con Legge 114/2014;

Viste le deliberazioni del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale:

- n. 12 del 17.04.2019, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021.
- n. 13 del 17.04.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la delibera di G.C. n. 2 del 14.01.2019 con la quale è stato approvato il Programma fabbisogno personale 2019/2020/2021 e piano annuale assunzioni 2019;

Vista la proposta di deliberazione di G.C. n. 9 del 09/09/2019 con la quale si prevede la rideterminazione della Dotazione Organica;

Viste le novità legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160 :

-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018 col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Visto l'art.14-bis del D.L. 4/2019, convertito in legge n.26/2019 che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore delle cessazioni intervenute nell'anno precedente;

Per le cessazioni intervenute nel 2018 si attua un turnover pari al 100% del rispettivo valore per finanziare nuove assunzioni dall'esterno;

Visto il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che intervenendo all'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114:

- modifica il comma 5 stabilendo che sono destinate alle assunzioni le facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

- introduce il comma 5 sexies disponendo che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della

determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Visto l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nel quale si stabilisce che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Visto che alla data odierna non essendo ancora stato emanato il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali con il quale, ai sensi del citato art. 33, comma 2, vengono ad essere stabilite le suddette percentuali, e pertanto, nella definizione della capacità assunzionali, trova applicazione l'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e che il limite di spesa del personale per il 2019/2021 resta per il momento il valore medio del triennio 2011/2013;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3 comma 5 e 5 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;

Considerato che il limite di spesa del personale per il 2019/2021 resta il valore medio del triennio 2011/2013 ai sensi della Legge n. 296/2006 e smu, e art. 3, c, 5 D.L. N. 90/2014;

HA ACCERTATO

- che la proposta di deliberazione della giunta comunale n. 12 del 09/09/2019 avente ad oggetto **"Modifica piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021"** è improntata al rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3 comma 5 e 5 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.
- che la spesa conseguente all'attuazione di detta modifica alla programmazione per l'anno 2019 €.315.096,34, anno 2020 €. 316.021,11 ed anno 2021 €. 316.021,11 e rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad euro 316.022,11;
- che le spese a tempo determinato per l'anno 2019 prevista in €. 15.605,92, anni 2020/2021 in €. 0,00, non superano l'ammontare complessivo sostenuto per la stessa tipologia nell'anno 2009 pari ad euro 41.976,08, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014.

Si esprime pertanto parere favorevole.

Il Revisore raccomanda sempre :

-che vi sia la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art.36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art.23 e dall'art.31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro, nonché il rispetto dell'art.50 del CCNL del 21/05/18.

- la precisa e puntuale applicazione di quanto stabilito dalla Corte dei Conti- Sezione delle Autonomie deliberazione n. 29/SEZAUT/2017/QMIG riguardante **"INCLUSIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE TRA QUELLE PREVISTE PER IL PERSONALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI LIMITI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 E COMMA 557-BIS, DELLA LEGGE. N. 296/2006"**.

- che nel corso dell'attuazione del piano Triennale Fabbisogno del personale 2019/2021 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

